

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE MUTUALISTICA

Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo alla Fideiussione Mutualistica

COS'È UNA FIDEIUSSIONE MUTUALISTICA E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE

Attraverso la Fideiussione mutualistica, la Confeserfidi soc. cons. a r.l. (Confidi) garantisce l'obbligazione dell'impresa (Cliente) assunta nei confronti di un Beneficiario, corrispondendo allo stesso, in caso di inadempimento del Cliente, in conformità a quanto previsto dall'atto di fideiussione, le somme richieste in esecuzione dell'obbligo fideiussorio.

ConfeserFidi rilascia la Fideiussione mutualistica al fine di garantire le obbligazioni richieste secondo lo schema previsto da ciascun Beneficiario. L'impegno personale di Confeserfidi, assunto con tutto il suo patrimonio ai sensi dell'art. 2740 c.c. attraverso la fideiussione mutualistica, potrà essere garantito da un Fondo di Garanzia a copertura delle prime perdite in seguito alle escussioni attivate dal Beneficiario. Il Fondo di Garanzia costituisce una riserva monetaria alimentata dal Confidi con denaro versato da ciascuna impresa in percentuale all'importo della fideiussione rilasciata.

Nel caso in cui le obbligazioni garantite dovessero consistere in obblighi di fare, ConfeserFidi, potrebbe decidere di assumersi l'onere di autorizzare l'esecuzione dei bonifici, dal conto corrente vincolato dell'impresa, indirizzati direttamente ai fornitori, previo accertamento che i titoli di spesa per i quali si autorizza il pagamento, siano in linea con il programma di investimento. In tal caso, il Cliente accetta che le somme necessarie per svolgere gli obblighi di fare siano erogate in un apposito conto corrente vincolato, dedicato ed esclusivo, acceso preventivamente dal Cliente su una banca di gradimento del Confidi.

Il **principale rischio** per il Cliente è rappresentato, in caso di pagamento da parte di ConfeserFidi della Fideiussione al Beneficiario, dall'onere connesso alla restituzione da parte del Cliente a ConfeserFidi di quanto già versato dallo stesso al Beneficiario.

Il Cliente si obbliga a rimborsare immediatamente a ConfeserFidi le somme dallo stesso pagate in conseguenza della richiesta di escussione da parte del Beneficiario, nonché a corrispondere a ConfeserFidi gli interessi moratori in caso di ritardo nel rimborso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare la fideiussione mutualistica?

Il versamento, da parte del Cliente, delle somme dovute è condizione necessaria per l'emissione della Fideiussione Mutualistica.

Le Fideiussioni Mutualistiche rilasciate da ConfeserFidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia di fondi pubblici e/o privati; in tal caso potrebbero essere previsti dei versamenti aggiuntivi a carico del Cliente per l'inoltro della richiesta così come previsto dalle normative di riferimento.

Nei casi in cui le fideiussioni mutualistiche siano assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, il Cliente, qualora decida di non perfezionare l'operazione finanziaria successivamente alla delibera di ammissione da parte del Fondo, sarà tenuto a versare una commissione di importo pari a euro 300 (trecento) per ciascuna forma tecnica non perfezionata.

Le fideiussioni mutualistiche rilasciate da ConfeserFidi potranno essere assistite da garanzie reali o titoli cambiari; in tal caso i costi di costituzione della garanzia o dei titoli sono a carico del cliente o di eventuali terzi garanti.

La Fideiussione Mutualistica è operazione esente iva ai sensi dell'Art. 10 DPR 633/72.

Le percentuali e gli importi indicati nella tabella sottostante, suddivisi per classe di scoring, si riferiscono all'importo della fideiussione con la presenza della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996.

Descrizione Voci	Importo / Percentuale		
	Classe di Scoring Confeserfidi		
	A	B	C
Commissione di Collocamento	max 2%		
Commissione di Produzione ⁽¹⁾	Parte fissa (una tantum)		
	1%		
	0,8%	0,9%	1%
Diritti di Segreteria ⁽²⁾	da 250 € a 500 €		
Capitale Sociale ⁽³⁾	max 1,4%		

1) La parte fissa della commissione di produzione è aumentata dello 1% in caso di assenza della garanzia del FdG ex legge 662/1996. La parte variabile della Commissione di produzione è determinata moltiplicando la percentuale indicata nella tabella per il numero di anni di durata della fideiussione. La percentuale relativamente alla parte variabile è aumentata dello 0,25 nel caso di richiesta del cliente di dilazionare il pagamento delle commissioni. La percentuale relativamente alla parte variabile è diminuita dello 0,25 nel caso in cui la fideiussione garantisca l'adempimento di obbligazioni assunte dal cliente con un Contratto di Finanziamento rateale.

2) I Diritti di Segreteria sono pari all'1% dell'importo del finanziamento erogato con il minimo e massimo indicato in tabella e comprendono le spese per marche da bollo e di spedizione di eventuali ricevute o attestazioni.

3) Il Capitale Sociale è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari a euro 250. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. Per ottenere il finanziamento occorre versare un numero di quote sociali, compresa la quota di ingresso, corrispondente alla percentuale indicata in tabella e calcolata con arrotondamento alla quota superiore. La percentuale max è pari al 2% in caso di assenza della garanzia del FdG ex legge 662/1996. Il Capitale Sociale è l'unica voce di spesa restituibile al Cliente nei casi, modi e termini indicati nello Statuto sociale.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Rapporti sociali

Possono essere associati al Confidi tutti i Clienti che hanno i requisiti previsti nello Statuto sociale; l'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento di almeno una quota del capitale Sociale.

Il rapporto tra ConfeserFidi ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto, di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente; lo Statuto è visionabile presso le sedi del Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confeserfidi.it.

Diritto di recesso delle parti

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di Fideiussione Mutualistica, senza spese di chiusura e penalità, in qualsiasi momento, previa liberatoria del Confidi stesso, da parte del Beneficiario con la restituzione dell'atto fideiussorio. In caso di recesso non è previsto alcun rimborso delle somme versate dal Cliente al Confidi, se non quelle restituibili a termini statutari. L'anticipata estinzione dell'obbligazione garantita non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statutari, il Cliente rimane obbligato al versamento per intero di tutte le somme, anche nel caso di rinnovo delle fideiussioni in essere.

Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del Codice Civile, nonché il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente costituisce causa di risoluzione del contratto. Confeserfidi avrà il diritto di recedere dal rapporto anche nel caso in cui si verificano eventi idonei a far dubitare della capacità del Cliente di far fronte agli obblighi assunti o tali da rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza del Confidi o qualora si verificano mutamenti dell'assetto proprietario del cliente.

Confeserfidi avrà il diritto di recedere dal rapporto, così come di rifiutarsi di adempiere le sue obbligazioni, nel caso in cui il cliente si renda inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, derivante anche da ogni altro credito o sovvenzione sotto qualsiasi forma allo stesso concessi da Confeserfidi.

Nel caso di recesso, Confeserfidi ne darà comunicazione scritta al Cliente il quale ha l'obbligo di mettere immediatamente a disposizione di Confeserfidi tutte le somme che lo stesso a qualsiasi titolo avesse già pagato.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio reclami, Via dei Lillà, 22- 97018 Scicli RG), ovvero tramite posta elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Confeserfidi che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, la Guida pratica sull'ABF.

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Parte riservata al Confidi:

Cognome _____ Nome _____

Tel. _____ E-mail _____

Indirizzo Mail PEC: _____

nella qualità di:

Dipendente Agente in attività finanziaria Mediatore creditizio Associazione datoriale Collaboratore

N° iscrizione Albo/Elenco o Soggetto convenzionato con il Confidi in nome del quale il collaboratore agisce: _____

Parte riservata al Cliente:

Il/la Sottoscritto/a _____ dichiara

- di aver ricevuto copia del presente documento.

Luogo e data _____ Firma _____

- di aver preso visione e di aver ricevuto copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) esposti presso gli Uffici di rappresentanza del Confidi e liberamente consultabili sul sito internet.

Luogo e data _____ Firma _____

- di aver preso visione e di aver ricevuto copia della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario.

Luogo e data _____ Firma _____